REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 47

Modalità di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva

L'atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e' redatto in conformita' al modulo predisposto dall'Ufficio, in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e' considerata data di deposito dell'opposizione. Se l'atto di opposizione e' inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico e' considerata data di deposito. L'atto di opposizione puo' essere inviato per via telematica ai sensi dell'articolo 2. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita' sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.

Versione in vigore dal 10 marzo 2010, non più in vigore dal 9 settembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale
Estremi	Decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-attuazione-del-codice-della-proprieta-industriale/art-47-modalita-di-deposito-dell-opposizione-e-della-documentazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it